



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
- VISTA - la legge 18 ottobre 1961, n.1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri);
- VISTA - la legge 8 marzo 1975, n.39 (Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato);
- VISTA - la legge 22 dicembre 1975, n.685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);
- VISTA - la legge 11 luglio 1978, n.382 (Norme di principio sulla disciplina militare).
- VISTA - la legge 13 dicembre 1986, n.874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
- VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
- VISTA - la legge 23 agosto 1988, n.370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche);
- VISTA - la legge 1 febbraio 1989, n.53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato);
- VISTA - la legge 26 giugno 1990, n.162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- VISTA - la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- VISTO - il decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n.217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia);
- VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
- VISTO - il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle

- amministrazioni pubbliche);
- VISTO - il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);
- VISTO - il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
- VISTA - la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- VISTA - la legge 27 dicembre 1997, n.449 e, in particolare, l'articolo 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni;
- VISTA - la legge 20 ottobre 1999, n.380 (Delega del governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
- VISTO - il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n.380);
- VISTO - il D.P.C.M. 16 marzo 2000, n.112, recante modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n.411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze Armate;
- VISTO - il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n.380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2);
- VISTE - le direttive tecniche del Ministero della Difesa della Direzione Generale della Sanità Militare datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n.114;
- VISTO - il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78);
- VISTA - la legge 14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale);
- VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- VISTO - il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82 (Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate);
- VISTO - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO - il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236;
- VISTO - l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n.451, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n.15, recante: "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali";
- VISTA - la legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);
- VISTO - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- VISTA - la legge 23 agosto 2004, n.226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al

- Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore);
- VISTA - la legge 30 dicembre 2004, n.311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005);
- VISTO - il Decreto Ministeriale datato 27 maggio 2005 che per l'anno 2006 non fissa alcuna limitazione percentuale per il reclutamento del personale militare femminile nell'Arma dei carabinieri;
- VISTO - il Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005;
- RAVVISATA l'opportunità di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale,

DECRETA

Articolo 1 **Posti a concorso**

- 1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di n.959 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che, se in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma, di cui:
 - a) n.469, da immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver completato la ferma nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1);
 - b) n.490, da immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver ultimato la ferma nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4).
- 2) Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
 - a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;
 - b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
- 3) I posti a concorso di cui al precedente comma 1) potranno subire variazioni in relazione alle vacanze organiche che si dovessero verificare in caso di applicazione degli articoli 34 e 37 della legge n.3 del 16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero per i genitori e i fratelli, qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio per effetto di lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attività operativa a causa di atti delittuosi commessi da terzi o nell'espletamento di servizio di polizia o di soccorso pubblico.
- 4) Fermo restando il numero complessivo di allievi carabinieri da immettere al corso di cui al precedente comma 1), lettera a) è stabilita la riserva, cui concorrono gli aspiranti che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, di n.68 posti ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni. Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiana o tedesca) intendano sostenere le prove concorsuali.
I posti riservati rimasti eventualmente non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
- 5) Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha la facoltà di:
 - revocare il presente bando di concorso;
 - sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di reclutamento;
 - modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti;
 - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso,

in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2006.

Articolo 2 **Svolgimento del concorso**

- 1) Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prove di efficienza fisica;
 - b) prova di selezione a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo;
 - c) accertamenti psico-fisici;
 - d) accertamento attitudinale.
- 2) Così come citato nelle premesse, in base al numero dei concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione al concorso l'Amministrazione si riserva la possibilità di considerare l'accertamento di cui al precedente comma 1), lettera b) quale prova preliminare di selezione culturale che sarà, pertanto, la prima cui saranno sottoposti tutti gli aspiranti.
- 3) Qualora si dovesse verificare la condizione prevista al precedente comma 2) il concorso si svilupperà secondo le seguenti fasi:
 - a) prova preliminare a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero a carattere culturale e logico-deduttivo;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psico-fisici;
 - d) accertamento attitudinale.
- 4) Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti previsti dal precedente comma 1), lettere a), c) e d) o, eventualmente, dal comma 3), lettere a), b), c) e d) comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
- 5) La durata presunta delle prove e degli accertamenti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - ubicato in 00191 - Roma, viale di Tor di Quinto n.119 - d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri - sarà di quattro giorni feriali, esclusi sabato e festivi.
- 6) Il bando di concorso può prevedere, per ciascuna prova, il numero dei concorrenti da ammettere alla prova successiva in relazione al numero delle domande presentate.

Articolo 3 **Requisiti**

- 1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all'articolo 1 che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - c) titolo di studio di diploma d'istruzione secondaria di primo grado;
 - d) idoneità psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
 - e) idoneità psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n.114 citato nelle premesse;
 - f) idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri accertata dal CNSR dei carabinieri, il cui giudizio è definitivo;
 - g) statura non inferiore al limite previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n.874 (m.1,65 per gli uomini e m.1,61 per le donne);
 - h) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorità da precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n.382;

- i) non essere incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale per delitti non colposi;
 - j) non essere stati destituiti da pubblici uffici;
 - k) non essere stati condannati per delitto non colposo;
 - l) non essere imputati per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - m) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
- 2) I candidati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n.382, risultanti dalle informazioni raccolte.
 - 3) I requisiti sopra indicati, ad eccezione solo per l'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti fino alla data dell'effettivo incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione.
 - 4) I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione al concorso per un Corpo di Polizia ad ordinamento civile e militare, diverso dall'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione.
 - 5) Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovrà intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile.
 - 6) Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

Articolo 4 **Domanda di partecipazione**

- 1) La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere **obbligatoriamente** redatta sull'apposito modello, come da facsimile in allegato al presente bando.
 - 2) I soli candidati in servizio nelle Forze Armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati in missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al già citato allegato.
 - 3) La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
 - a) **per il personale impiegato in Italia**, al Comando di Corpo presso il quale il candidato presta servizio. I Comandi di Corpo delle Forze Armate:
 - con sede a Roma e provincia, ritireranno i modelli a lettura ottica presso il Comando Regione Carabinieri Lazio, sito in Roma, Piazza del Popolo n.6 e li recapiteranno, successivamente - a mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri (tel. 06/80983913-3924);
 - restanti, provvederanno preliminarmente a ritirare i relativi modelli a lettura ottica presso i Comandi Provinciali carabinieri del capoluogo, trasmettendoli - a mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri;
 - b) **per il personale impiegato in missione all'estero**, presso il Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvederà a trasmetterla - *con il mezzo più celere* - al CNSR dei carabinieri. Dell'avvenuta presentazione della domanda farà fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata;
 - c) **per i candidati in congedo**, presso il Comando Stazione carabinieri nella cui giurisdizione il concorrente ha la residenza, il domicilio o la dimora, che provvederà a trasmetterla al CNSR dei carabinieri, secondo le modalità che saranno successivamente impartite;
 - d) **per i candidati in congedo residenti all'estero**, tramite la competente autorità diplomatica o consolare che provvederà ad inviarla al CNSR dei carabinieri.
- I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
- 4) Nella presentazione delle domande:
 - i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio dovranno compilare ed inoltrare al CNSR dei carabinieri, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia conforme dell'attestato di servizio previsto dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da facsimile in allegato 2, chiuso tassativamente alla

data di scadenza di presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere spillati dovranno essere recapitati al CNSR dei carabinieri **entro il 30 aprile 2006**;

- i candidati in congedo di cui al precedente comma 3), lettere c) e d), dovranno **obbligatoriamente** allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da facsimile in allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
- 5) Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
- 6) Il CNSR dei carabinieri non risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
- 7) Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 3) e quelle che perverranno prive della firma del concorrente.

Articolo 5

Compilazione della domanda

- 1) Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente articolo 4, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovrà essere indicata dal concorrente, nell'apposito campo "**CODICE CONCORSO**" in alto a sinistra, la sigla "**VFPO1**".
- 2) Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità:
 - ogni variazione di indirizzo;
 - ogni cambio di Reparto di appartenenza;
 - l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) con la relativa data,al CNSR dei carabinieri.
- 3) Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilità penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni mendaci.
- 4) L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti è causa di esclusione dal concorso se, a richiesta del CNSR dei carabinieri, non si provveda entro il termine fissato.
- 5) Nella domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno **obbligatoriamente** indicare la Forza Armata di preferenza nella quale, eventualmente, svolgere la ferma prefissata quadriennale come VFP4.

Articolo 6

Comunicazioni agli aspiranti

- 1) Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
- 2) Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo servizio postale.
- 3) In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilità circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.

Articolo 7

Esclusione dal concorso

- 1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti concorsuali.

- 2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o più dei requisiti prescritti, sono esclusi, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del C.N.S.R. dei carabinieri dal concorso ovvero, se vincitori, dalla relativa graduatoria, decadendo dalla nomina.

Articolo 8

Commissione del concorso e commissione tecnica

- 1) La Commissione del concorso, che verrà nominata successivamente con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorità da questi delegata, procederà a redigere la graduatoria di merito. Essa è composta da:
- a. un Colonnello dell'Arma dei carabinieri, *presidente*;
 - b. un Tenente Colonnello/Maggiore dell'Arma dei carabinieri, *membro*;
 - c. un Maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri, *segretario*.
- 2) Con successivi provvedimenti del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorità da questi delegata, sarà nominata la commissione tecnica per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

- 1) Qualora la prova preliminare non abbia luogo, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, saranno convocati, a cura del CNSR dei carabinieri, per essere sottoposti a prove di efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal precedente articolo 8, comma 2).
- 2) Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
- a) per gli uomini:
 - salto in alto (altezza minima m. 1,10, massimo due tentativi);
 - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni);
 - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 05");
 - b) per le donne:
 - salto in alto (altezza minima m. 1,00, massimo due tentativi);
 - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni);
 - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 45");
- 3) Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nel precedente comma 2), lettere a) e b), determinerà giudizio di non idoneità da parte della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2) e, quindi, la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità di seguito indicate, fino ad un massimo di 3 (1 per ciascuna prova).

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo due tentativi	ESITO CON PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER CIASCUNA PROVA
$T \leq 3' e 49''$	$P \geq 21$	CM 120	IDONEO PUNTEGGIO 1
$4' e 05'' \geq T \geq 3' e 50''$	$15 \leq P \leq 20$	CM 110	IDONEO PUNTEGGIO 0
$T > 4' e 05''$	$P < 15$	< CM 110	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo due tentativi	ESITO CON PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER CIASCUNA PROVA
$T < 4' e 19''$	$P \geq 16$	CM 110	IDONEO PUNTEGGIO 1
$4' e 45'' \geq T \geq 4' e 20''$	$10 \leq P \leq 15$	CM 100	IDONEO PUNTEGGIO 0
$T > 4' e 45''$	$P < 10$	$< CM 100$	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

Il concorrente dovrà provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.

4) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinerà la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sarà riconvocato con le stesse modalità previste dal successivo articolo 18;

In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedente comma 3), dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato. In caso di positività del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica. L'esito di detto referto sarà utilizzato, al medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al successivo articolo 11.

5) I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione tecnica prevista dal precedente articolo 8, comma 2). Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data dell'effettuazione delle prove.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.

Articolo 10

Prova preliminare o di selezione culturale

1) Nel caso in cui si verifichi la condizione prevista dall'articolo 2, comma 2), i concorrenti saranno sottoposti ad una prova preliminare a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero a carattere culturale e logico-deduttivo, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado, da eseguire in tempo predeterminato e che avrà luogo presso il CNSR dei carabinieri, viale di Tor di Quinto n.155 - 00191 - Roma. Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e

concorrerà alla formazione della graduatoria di merito. Data e ora di svolgimento di tale prova, nonché il numero di concorrenti da ammettere alle successive fasi concorsuali, saranno rese note con avviso pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana – **4^a serie speciale – del 16 maggio 2006**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, sarà disponibile anche sul sito www.carabinieri.it e presso i Comandi Stazione carabinieri.

- 2) Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la predetta prova preliminare, nella già citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – **4^a serie speciale – del 16 maggio 2006**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
- 3) Nel caso non venga effettuata la prova preliminare, invece, i candidati giudicati idonei alle prove di cui al precedente articolo 9, saranno sottoposti presso il CNSR dei carabinieri ad una prova di selezione a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero ad una prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado, da eseguire in tempo predeterminato. Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione della graduatoria di merito.
- 4) All'atto della presentazione per la prova culturale, preliminare o di selezione, tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito **una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o blu** e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova. La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato di raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. Non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli o bagagli. Dalla fermata "Ottaviano" della Metropolitana – Linea A è possibile raggiungere la sede d'esame con la linea Trambus n.32.
- 5) L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati, lasciati eventualmente in custodia.
- 6) Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, nonché portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1).
- 7) La prova sarà disciplinata da specifiche norme tecniche. All'approntamento, revisione, somministrazione e correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, provvederanno militari del CNSR dei carabinieri.
- 8) Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 1), tutti i candidati che effettueranno la prova di selezione culturale saranno ammessi al proseguimento dell'iter concorsuale.

Articolo 11

Accertamenti psico-fisici

- 1) Nel caso in cui non si verifichi la condizione prevista dall'articolo 2, comma 2), i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente articolo 9, saranno sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri, agli accertamenti psico-fisici disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un collegio medico, che si avvarrà della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sarà coadiuvato da medici specialisti consulenti, al fine di accertare il possesso dell'idoneità psico-fisica a prestare servizio in qualità di carabiniere. Il Collegio medico sarà composto da un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello (Presidente) e da due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. A ciascun concorrente verrà attribuito un profilo sanitario, secondo i criteri stabiliti dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il

profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n.114, nonché dei seguenti requisiti specifici:

- una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo somatico e la statura che non potrà essere inferiore a m.1,65 per gli uomini e m.1,61 per le donne;
- un esame oculistico (funzionalità visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione).

All'atto della presentazione, i candidati dovranno:

- esibire:
 - referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
 - certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite "B" e "C";
- presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;

2) I candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti e visite:

- radiologico (per confermare eventuali infermità e/o imperfezioni);
- cardiologico con E.C.G.;
- odontoiatrico;
- ortopedico;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi del sangue;
- analisi completa delle urine.

Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento ginecologico.

3) Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:

- infermità ed imperfezioni ritenute causa di non idoneità al servizio militare previste dalla normativa vigente o che prevedano l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a "2" per l'apparato psico (PS) e 3 per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando;
- imperfezioni ed infermità previste dalle vigenti normative in materia di inabilità al servizio militare;
- disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio;
- imperfezioni ed infermità non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale carabiniere.

4) In caso di positività al test di gravidanza, il collegio medico non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del già citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n.114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata, di cui al successivo articolo 13, comma 5), dovranno essere risultate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti – pena l'immediata esclusione – comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al precedente comma 4), comunicherà per iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi che sono definitivi:

- "idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio";
- "non idoneo/a", indicando la relativa diagnosi.

- 6) I concorrenti “non idonei” in sede di accertamento psico-fisico non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

Articolo 12 **Accertamento attitudinale**

- 1) I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 11, saranno sottoposti, da parte del CNSR dei carabinieri, a verifica della idoneità attitudinale al servizio quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura è disciplinata da apposite norme tecniche.
- 2) L'esito dell'accertamento attitudinale verrà comunicato ai candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo/a”;
 - “non idoneo/a”.
- Tale giudizio è definitivo.

Articolo 13 **Graduatoria di merito**

- 1) La Commissione del concorso di cui all'articolo 8, comma 1), redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, secondo:
- a) i punteggi incrementali, fino ad un massimo di 3 punti, conseguiti in sede di superamento delle prove di efficienza fisica;
 - b) il punteggio riportato nella prova preliminare di cultura generale o nella prova di selezione culturale;
 - c) i titoli di seguito indicati, da desumere dall'attestato di servizio previsto dall'articolo 4, comma 4) del presente bando e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e trasmesse al CNSR dei carabinieri:
 - periodi di servizio svolti in qualità di Volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), fino ad un massimo di 0,30 punti:
 - sino a sei mesi di servizio: punti 0,10;
 - da sei a dieci mesi di servizio: punti 0,20;
 - oltre dieci mesi di servizio: punti 0,30;
 - per la partecipazione in missioni in teatro operativo fuori area per un massimo di punti 1, così ripartiti:
 - sino a tre mesi continuativi di permanenza: punti 0,50;
 - oltre tre mesi continuativi di permanenza: punti 1;
 - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica, per un massimo di punti 1, così ripartiti:
 - eccellente o giudizio equivalente: punti 1;
 - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,50;
 - nella media o giudizio equivalente: punti 0,25;
 - inferiore alla media o giudizi equivalenti od inferiori: punti 0.Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” dovrà essere valutato il documento immediatamente precedente.
 - decorazioni e benemeritenze fino ad un massimo di 2,5 punti, così attribuiti:
 - 2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
 - 2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile;
 - 2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
 - 1,3 per la croce di guerra al valor militare;
 - 1 per promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto;
 - 1 per l'encomio solenne;
 - 0,50 per l'encomio o elogio.
 - titolo di studio:
 - diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o titoli di studio superiori (diploma di laurea specialistica o triennale): punti 2;

- conoscenza, secondo standard NATO, di una o più lingue straniere:
 - conoscenza di una lingua: punti 1;
 - conoscenza di due o più lingue: punti 1,50;
- brevetto di paracadutismo militare: punti 0,50.

Tutti i punteggi di cui sopra sono espressi in centesimi. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva del precedente articolo 1, comma 4) e, successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti concorrenti, compresi coloro che hanno concorso per la predetta riserva dei posti e non abbiano trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione.

- 2) A parità di punteggio è data la precedenza a:
- a) orfani di guerra ed equiparati;
 - b) figli di decorati al valor militare;
 - c) figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico al valor dell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attività di servizio;
 - d) candidato più giovane di età.
- 3) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
- a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - b) dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso o comunicati con apposita istanza al CNSR dei carabinieri, purché posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - c) presentati o spediti, in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal superamento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali al CNSR dei carabinieri.
 - d) riportati nell'attestato di servizio in allegato 2 previsto dall'articolo 4, comma 4).
- 4) Con le stesse modalità di cui al precedente comma 3), lettera c), pena il mancato riconoscimento, dovrà pervenire al CNSR dei carabinieri, l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni.
- 5) Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o di autorità da lui delegata, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria concorsuale. La propria posizione in graduatoria sarà consultabile sul sito internet www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni sull'esito della stessa anche al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Bligny n.2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935 o sulla mail-box carabinieri@carabinieri.it.
- 6) L'Amministrazione provvederà a controllare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 7) Gli idonei che nella graduatoria di merito risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 4), saranno dichiarati vincitori, di cui i:
- a) primi n.469, saranno ammessi a frequentare il corso allievi carabinieri effettivi, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma prefissata di un anno, in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno (**VFP1**);
 - b) successivi n.490, verranno ammessi a frequentare il corso allievi carabinieri, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma prefissata quadriennale (**VFP4**), secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 16 della legge 226/2004.
- I candidati giudicati idonei, che nella graduatoria di merito risulteranno non compresi nel numero di posti a concorso di cui alle precedenti lettere a) e b), saranno dichiarati idonei non vincitori.
- 8) I candidati di cui al precedente comma 7), lettera a) che non saranno incorporati nell'Arma dei carabinieri per rinuncia al concorso o ai sensi del successivo articolo 20, commi 2) e 3), saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria con altri idonei - secondo le modalità indicate nel successivo articolo 20. Questi ultimi, pertanto, non verranno immessi nelle Forze Armate per svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Analoga procedura verrà seguita, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per recuperare gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze Armate per compiere la ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare o essere giudicati non idonei all'atto dell'incorporamento.

Articolo 14

Ammissione dei Volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate

- 1) La graduatoria di merito sarà inviata, a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.
- 2) I candidati di cui al precedente articolo 13, comma 7), lettera b) saranno ammessi, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, a svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6. della legge 226/2004.
- 3) Ogni ulteriore informazione potrà essere successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare – via XX Settembre n.123/A – 00187 – Roma – Tel. 06/47355941 nei giorni e negli orari sotto indicati:
 - dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30;
 - venerdì dalle 08.30 alle 13.00,oppure consultando i siti www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it.

Articolo 15

Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei carabinieri

- 1) Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, i candidati saranno convocati presso il CNSR dei carabinieri per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici. I candidati giudicati "non idonei" saranno dichiarati esclusi dal concorso. Il giudizio di non idoneità è definitivo.
- 2) I candidati giudicati idonei al precedente comma, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate, saranno immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalità previste dal successivo articolo 20, comma 9).

Articolo 16

Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori al Reparto di istruzione dell'Arma dei carabinieri

- 1) I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato 3 dei sottotitoli documenti:
 - a) titolo di studio;
 - b) estratto dell'atto di nascita;
 - c) certificato di stato civile;
 - d) certificato di cittadinanza italiana.
- 2) In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonché quelle di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 17

Documento di identificazione

Ad ogni prova o accertamento i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o equipollente, come previsto dal D.P.R. 445/2000, articolo 35.

Articolo 18
Rinuncia e mancata presentazione del candidato

- 1) Non sarà ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova di efficienza fisica, la prova di selezione culturale, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali con le modalità comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a Serie Speciale che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati o con lettera di convocazione. Tuttavia, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato) o telegramma al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di Tor di Quinto n.119, 00191 – Roma, potrà essere fissata, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.
- 2) Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione in nessun caso saranno prese in considerazione eventuali richieste di modifica della sessione di presentazione.
- 3) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque momento dall'interessato, è irrevocabile.

Articolo 19
Ammissione al corso e posizione

- 1) I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7) saranno ammessi al corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso.
- 2) Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verrà a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 20
Presentazione al corso

- 1) Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri.
- 2) L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da parte del Dirigente del Servizio Sanitario per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 3, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneità, o temporanea non idoneità che non si risolvano entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneità è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 13, comma 8) con altri candidati idonei.
- 3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2), il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le modalità previste dall'articolo 7 e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 13 con altri candidati idonei. Il giudizio di non idoneità è definitivo.
- 4) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
 - certificato plurimo delle vaccinazioni;

- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
- 5) I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di graduatoria, entro i primi 20 giorni di corso, con altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 13. Detto Istituto potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data di inizio del corso.
- 6) La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.
- 7) I candidati in servizio o in congedo, utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate, così come stabilito dall'articolo 19 della legge 226/2004. Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
- 8) Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento, previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorità da questi delegata. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalità all'epoca vigenti.
- 9) I candidati di cui al precedente articolo 13, comma 7), lettera b), giudicati idonei agli accertamenti previsti dall'articolo 15, in rientro nell'Arma dei carabinieri dopo aver completato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, verranno incorporati secondo le modalità previste nel presente articolo, ad eccezione delle parti relative alla sostituzione in ordine di graduatoria dei candidati rinunciatari al concorso o nei cui confronti si verifichi la condizione prevista ai precedenti commi 2) e 3).

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

- 1) Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- 2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
- 3) L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
- 4) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficiale o del Funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 22
Spese di viaggio e licenza

- 1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi e per l'alloggio connessi alla prova preliminare o di selezione culturale, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonché all'incorporamento.
- 2) I concorrenti in servizio dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
- 3) Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Gen. C.A. Luciano Gottardo



Ministero della Difesa

(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ATTESTATO DI SERVIZIO

PER I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

GRADO, COGNOME e NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

SERVIZIO

PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP1 (totale per tipo di servizio e durata):

- **Incorporato quale VFP1 il** □□/□□/□□□□;
- **Ha terminato il servizio quale VFP1 il** □□/□□/□□□□.

CARATTERIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DA VFP1:

(incarichi, specializzazioni, categorie ricoperte)

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA (Località e durate):

Stato Estero:

dal □□/□□/□□□□ al □□/□□/□□□□.

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (Valutazione finale)

- ECCELLENTE** o giudizio equivalente.
- SUPERIORE ALLA MEDIA** o giudizio equivalente.
- NELLA MEDIA** o giudizio equivalente.
- INFERIORE ALLA MEDIA** o giudizio equivalente.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

SITUAZIONE DISCIPLINARE

- **CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):** □□□□.
- **CONSEGNA (totale giorni):** □□□□.

TITOLO DI STUDIO

- **TIPO:** _____
- **VOTO/GIUDIZIO:** _____

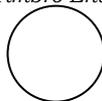
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO

Lingua/Lingue: _____ - Livello: W ___ R ___ L ___ S ___.

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

_____, _____
(Località e data di rilascio)

(Timbro Ente)



Il Comandante di Corpo

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente attestato di servizio.

Firma del militare

AUTOCERTIFICAZIONE¹

(DA COMPILARE SOLO A CURA DEI CANDIDATI DICHIARATI IDONEI VINCITORI)

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a _____
 stato civile _____ / ____ / ____
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)
 nato/a a _____ pr. () il _____
 residente a _____ pr. () C.A.P. _____
 in via/v.le/p.zza/p.le _____ nr. _____
 Tel. _____ / _____ Codice Fiscale _____

D I C H I A R A D I:

- essere cittadino/a italiano/a
- non essere cittadino/a italiano/a;
- possedere il seguente diploma di scuola superiore di 1° grado (licenza media):

_____ conseguito nell'anno scolastico ____/____ con il giudizio di _____ presso la scuola _____ con sede in _____ (_____);

- possedere il seguente diploma di scuola superiore di 2° grado:

_____ conseguito nell'anno scolastico ____/____ con il punteggio di ____/____ presso l'istituto _____ con sede in _____ (_____);

- possedere la seguente:

- laurea / laurea 1° livello (o titolo equipollente);
- laurea magistrale / laurea 2° livello (o titolo equipollente),

_____ conseguita nell'anno accademico ____/____ con il punteggio di ____/____ presso la Facolta' di _____ con sede in _____ (_____).

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di prendere visione del contenuto dell'art. 496 c.p. **"FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI"** (Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, **è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516,45 €**).

(Luogo)

(data)

Il dichiarante

¹ Da inviare a cura dei candidati vincitori direttamente al Reparto di istruzione dell'Arma dei Carabinieri di assegnazione.

